



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 11 GENNAIO 2017

1. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 gennaio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Paolo MORICA	PRESIDENTE;
- Avv. Anna PIANE	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.37 della Società F.C.D. SCOMMETTENDO.IT FRONTI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.74 del 09.12.2016 (squalifica del calciatore SERRATORE Davide per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

la società reclamante non è comparsa, anche se ritualmente convocata;

RILEVA

che dal rapporto (con relativo supplemento) dell'arbitro della gara A.S.D. Polisportiva Lamezia - F.C.D. Scommettendo.it Fronti del 06/12/2016, risulta che, durante i minuti di recupero del II tempo, il calciatore Serratore Davide (*Scommettendo.it Froti*) rivolgeva parole discriminatorie per il colore della pelle al calciatore avversario Bakary Sanneh, venendo conseguentemente espulso.

Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava il calciatore Serratore Davide per sei gare effettive (*cf. C.U. n.74 del 09.12.2016 del Comitato Regionale Calabria*).

La società F.C.D. Scommettendo.It Fronti ricorre avverso la suddetta decisione, contestando la veridicità di quanto asserito dal direttore di gara e chiedendo l'annullamento della sanzione o, in subordine, la riduzione della stessa "in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame".

Ritiene questa Corte che i fatti sono stati riportati dall'arbitro in modo tale da non generare alcun dubbio e, pertanto, possono definirsi acclarati, anche in considerazione del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (*art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S.*).

La sanzione irrogata in primo grado per le parole discriminatorie per il colore della pelle tenuto dal Serratore nei confronti del calciatore avversario, deve ritenersi congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.38 della Società A.S.D. DOMINANTEFOOTBALLCLUB 2000

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 07.12.2016 (squalifica del calciatore CATANESE Domenico fino al 07.08.2017 con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014, squalifica del calciatore FERRERI Paolo fino al 07.08.2017, in qualità di capitano, in luogo dell'autore materiale dell'atto di violenza contro l'arbitro, non identificato).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il legale ed il Presidente della Società reclamante;

RILEVA

che dal rapporto (con relativo supplemento) dell'arbitro della gara A.S.D. Calcistica Spinella – Dominantefootballclub 2000 del 3/12/2016 risulta che:

- al 13' del secondo tempo, a seguito della seconda rete della squadra ospitante, il direttore di gara veniva accerchiato da alcuni calciatori della società Dominantefootballclub 2000 che protestavano per la concessione della rete;
- nello specifico, il n. 19 della società Dominantefootballclub 2000, Sig. CATANESE DOMENICO diceva all'arbitro "stai attento, perchè finisce male per te" e gli pestava volontariamente con violenza il piede destro provocandogli forte dolore;
- successivamente subiva un calcio alla caviglia da parte di un calciatore della società Dominantefootballclub 2000, non individuato;
- il Sig. FERRERI PAOLO, n. 6 della società Dominantefootballclub 2000, apostrofava l'arbitro con frasi scurrili;
- non essendo l'arbitro nelle condizioni psico fisiche adeguate, decideva di sospendere la gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale in relazione a quanto sopra squalificava:

il Sig. CATANESE DOMENICO, n. 19 della società Dominantefootballclub 2000, fino al 7.08.2017 per comportamento minaccioso e per atto di violenza nei confronti del direttore di gara. (Precisava che il suddetto provvedimento era da considerarsi in applicazione all'art.16 comma 4 bis del C.G.S. vista la condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara ed al fine dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società per prevenire e contrastare tali episodi, giusto C.U. 104/A della F.I.G.C.);

il Sig. FERRERI PAOLO, n. 6 della società Dominantefootballclub 2000, nella qualità di capitano, visto l'art.3 comma 2 del C.G.S., fino al 7.08.2017 per atto di violenza compiuto da calciatore non identificato;
deliberava, inoltre, la perdita sportiva della gara con il risultato di 3-0 a favore della società CALCISTICA SPINELLA. (cfr. C.U. n.43 del 07.12.2016 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria).

La Società ASD Dominantefootballclub 2000 ricorreva avverso la squalifica del calciatore CATANESE Domenico e del capitano FERRERI Filippo in distinta di giuoco con il nr.10, sostenendo sostanzialmente che l'atto compiuto nei confronti del direttore di gara è stato del tutto causale, non volontario e non violento.

Ritiene questa Corte che il rapporto dell'arbitro, costituendo fonte privilegiata, non possa essere disatteso anche in considerazione della circostanza che riferisce i fatti in maniera puntuale e particolareggiata.

Le sanzioni comminate dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati.

Tuttavia rilevato che dalla distinta dei giocatori della Società Dominantefootballclub 2000 partecipante alla richiamata gara, la funzione di capitano è rivestita dal Sig. FERRERI Filippo contraddistinto con il nr.10;

rilevato che il Giudice Sportivo ha squalificato in qualità di capitano della Società Dominantefootballclub 2000 il Signor FERRERI Paolo nr.6 e non il sig. FERRERI Filippo nr.10;

P.Q.M.

annulla il provvedimento di squalifica inflitta in qualità di capitano al calciatore FERRARI Paolo e rimette gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria al fine di riesaminare la posizione dei calciatori FERRARI Filippo e FERRARI Paolo;

rigetta nel resto;

conferma – ai sensi dell'art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l'applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.39 della Società A.S.D. FOOTBALL TEAM D.BERGAMINI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.15 SGS del 09.12.2016 (mancata restituzione della tassa versata per reclamo gara Savuto Calcio – Football Team D. Bergamini del 27.11.2016, Campionato Allievi Provinciali).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione alla gara S.S.D. Savuto Calcio - A.S.D. Football Team D.Bergamini del 27/11/2016, ha correttamente rigettato il ricorso proposto dalla società Football Team D.Bergamini.

Pertanto, il primo giudice ha confermato il risultato conseguito sul campo (3-2) ed ha disposto, contestualmente, di incamerare la tassa versata dalla società reclamante (cfr. C.U. n.15G del 09/12/2016 della Delegazione Provinciale di Cosenza/Settore Giovanile).

L'adita Corte ritiene corretta la decisione adottata in primo grado di incamerare la tassa versata, essendo consequenziale al rigetto del reclamo proposto dalla società medesima, per come sopra riportato.

Il presente reclamo, pertanto, non può essere accolto.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.40 della Società A.S.D. REAL VERBICARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.20 del 07.12.2016 (squalifica del calciatore CELESTINO Manuel fino al 31.03.2018 con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

- che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Real Verbicaro – Piretto Calcio del 04/12/2016 risulta che, al 38° del II tempo, veniva espulso il calciatore Celestino Manuel (*Real Verbicaro*) per avere colpito il direttore di gara con un violento pugno alla schiena, provocandogli dolore. Lo stesso calciatore, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, minacciava l'arbitro.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il calciatore in questione fino al 31/03/2018, precisando, ai sensi dell'art.16, comma 4 bis, del C.G.S., che la sanzione irrogata comporterà l'applicazione delle misure amministrative a carico della Società, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara (cfr. C.U. n.20 del 07/12/2016 della Delegazione Provinciale di Cosenza).

La reclamante ricorre avverso la suddetta decisione, sostenendo che il calciatore Celestino Manuel avrebbe semplicemente chiesto all'arbitro, "con modi garbati e cortesi", delucidazioni in merito ad una decisione dallo stesso adottata e che non avrebbe assolutamente posto in essere l'atto di violenza ascrittogli.

Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati in maniera puntuale dall'arbitro, possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto a sua firma (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S.).

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti attribuiti al calciatore Celestino Manuel, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflittagli;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

riduce la squalifica al calciatore CELESTINO Manuel fino al 31 DICEMBRE 2017 precisando che, ai sensi dell'art.16, comma 4 bis, del C.G.S., tale sanzione comporterà l'applicazione delle misure amministrative a carico della Società, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.

Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO n.41 della Società G.S. BOCCHIGLIERO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 15.12.2016 (squalifica del calciatore FILIPPELLI Pasquale fino al 15.03.2017, squalifica del calciatore FILIPPELLI Rocco per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore FORCINITI Giuseppe per TRE gare effettive, squalifica del dirigente FORCINITI Nicola fino al 30.05.2019, con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014, squalifica del dirigente VIOLA Alfonso fino al 28.02.2017, ammenda di € 150,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

la società reclamante non è comparsa, anche se ritualmente convocata;

RILEVA

che dal rapporto (e relativo supplemento) dell'arbitro della gara G.S. Bocchigliero – ASD Giove dell' 11/12/2016 risulta che:

- al 22' del primo tempo veniva espulso il calciatore, nonché capitano, del Bocchigliero, sig. Pasquale Filippelli, il quale *“senza alcuna motivazione ed a gioco fermo”* si avvicinava all'arbitro in tono minaccioso, urlando e calciando con violenza il pallone, che sfiorava lo stesso direttore di gara;

- il suddetto calciatore, alla fine del 1° tempo, si presentava nello spogliatoio dell'arbitro, insieme ai sigg.ri Alfonso Viola e Nicola Forciniti, rispettivamente dirigente accompagnatore e dirigente del Bocchigliero, protestando vivacemente, senza che i predetti dirigenti intervenissero per calmarlo, e poi all'inizio del secondo tempo si poneva nei pressi del terreno di gioco, continuando a protestare fino a che il dirigente Forciniti, su richiesta dell'arbitro, non lo faceva rientrare negli spogliatoi;

- alla fine del 2° tempo, il dirigente accompagnatore del Bocchigliero, sig. Alfonso Viola, si avvicinava minacciosamente all'arbitro, protestando vivacemente, con tono aggressivo ed irrispettoso, imitato dall'altro dirigente, Nicola Forciniti, il quale sferrava all'arbitro un violento schiaffo che lo colpiva tra la clavicola e la giugolare, provocandogli un forte dolore, dovuto anche al colpo di frusta subito dallo stesso direttore di gara a causa del violento colpo subito. L'arbitro invitava il sig. Forciniti ad allontanarsi, ma inutilmente, in quanto lo stesso continuava a minacciarlo, puntandogli un dito sul volto, tanto che il direttore di gara decideva di abbandonare il terreno di gioco, *“senza effettuare l'obbligatorio saluto fairplay”* e di raggiungere gli spogliatoi, seguito sempre dal sig. Forciniti, che continuava a minacciarlo per tutto il tragitto;

- raggiunti gli spogliatoi, l'arbitro era costretto a subire l'intrusione di alcuni calciatori del Bocchigliero: dapprima, del capitano, sig. Pasquale Filippelli, che, urlando, insisteva di avere immediatamente i documenti; poi, del sig. Rocco Filippelli, che urlava nei confronti dell'arbitro frasi offensive ed irrispettose ed, infine, del sig. Giuseppe Forciniti, il quale dichiarava di essere il fratello del dirigente Nicola ed invitava l'arbitro a non menzionare a referto l'aggressione subita da parte di quest'ultimo;

- per tutta la durata della gara un sostenitore del Bocchigliero, riconosciuto come tale dall'arbitro sia perché indossava la tuta del predetta Società e sia perché a fine gara sostava in prossimità degli spogliatoi in compagnia del dirigente del Bocchigliero, sig. Nicola Forciniti, proferiva all'indirizzo dello stesso direttore di gara frasi offensive ed ingiuriose, anche in presenza del sig. Forciniti, il quale manteneva un comportamento del tutto passivo.

Il Giudice Sportivo Territoriale in relazione a quanto sopra squalificava:

-fino al 15/03/2017 il calciatore dell'G.S. Bocchigliero, sig. Pasquale FILIPPELLI, per reiterato e continuo comportamento offensivo ed irrispettoso nei confronti dell'arbitro, anche dopo l'espulsione ed a fine gara, e per aver calciato, a gioco fermo, con violenza il pallone che sfiorava il direttore di gara;

-per QUATTRO GIORNATE il calciatore della G.S. Bocchigliero, sig. Rocco FILIPPELLI, perché a fine gara si introduceva abusivamente nello spogliatoio dell'arbitro, proferendogli frasi offensive ed irrispettose;

-per TRE GIORNATE il calciatore della G.S. Bocchigliero, sig. Giuseppe FORCINITI, per condotta gravemente antisportiva, perché a fine gara si introduceva abusivamente nello spogliatoio dell'arbitro, chiedendogli di non menzionare a referto l'aggressione subita dal dirigente del Bocchigliero, sig. Nicola Forciniti, fratello del calciatore;

-fino al 30/05/2019 il dirigente della G.S. Bocchigliero, sig. Nicola FORCINITI, per il grave atto di violenza compiuto nei confronti dell'arbitro, nonché per il reiterato e grave comportamento minaccioso ed offensivo tenuto nei confronti sempre del direttore di gara, ulteriormente aggravato dalla condotta passiva dallo stesso mantenuta a fronte di comportamenti offensivi e minacciosi perpetrati in sua presenza da altri tesserati della medesima Società.

Precisava, ai sensi dell'art.16, comma 4 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, che la presente sanzione comminata comporterà l'applicazione delle misure amministrative a carico della Società, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.

-fino al 28/02/2017 il dirigente della G.S. Bocchigliero, sig. Alfonso VIOLA, per comportamento minaccioso ed irrispettoso nei confronti dell'arbitro;

comminava,infine, l'ammenda di € 150,00 alla G.S. BOCCHIGLIERO, per comportamento offensivo e minaccioso da parte di un proprio sostenitore nei confronti dell'arbitro per tutta la durata della gara ed anche alla fine della stessa, nonché per il comportamento tenuto dai propri tesserati e, soprattutto, dai propri dirigenti nei confronti dell'arbitro.

La Società G.S. BOCCHIGLIERO ricorreva avverso le suddette sanzioni ricostruendo i fatti del tutto differenti e chiedeva, in sostanza, la riduzione in maniera significativa di tutte le sanzioni inflitte.

Ritiene questa Corte che il rapporto dell'arbitro, costituendo fonte privilegiata, non possa essere disatteso anche in considerazione della circostanza che riferisce i fatti in maniera puntuale e particolareggiata.

Le sanzioni comminate dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

conferma – ai sensi dell'art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l'applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014.

RECLAMO n.42 della Società A.S.D. PARGHELIA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 15.12.2016 (ripetizione gara Allarese – Parghelia Calcio del 19.11.2016, Campionato di 2^ Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti il legale ed il Presidente della Società reclamante;

RILEVA

che dal rapporto (con relativo supplemento) dell'arbitro della gara A.S.D. Allarese – A.S.D. Parghelia Calcio del 19/11/2016, risulta quanto qui di seguito riportato:

- al 18° del I tempo, veniva espulso il calciatore Lavorato Graziano (*Allarese*) perché protestava, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, poggiando la testa contro quella dell'arbitro;
- alla fine del I tempo, il calciatore Cirillo Claudio (*Allarese*) protestava nei confronti del direttore di gara in quanto questi, a suo avviso, non aveva convalidato una rete regolare della propria squadra; a seguito di tali proteste, l'ufficiale di gara decideva di espellere il Cirillo ma non riusciva ad estrarre il cartellino rosso in quanto veniva trattenuto per il braccio dai calciatori Monteleone Brunello e Citino Nicola, compagni di squadra del Cirillo;
- di seguito, il direttore di gara veniva accerchiato da Citino Nicola e da alcuni compagni di squadra, non identificati, che protestavano, mentre Monteleone Brunello si frapponeva fra la porta e l'arbitro, impedendogli di entrare nello spogliatoio;
- l'ufficiale di gara riusciva ad entrare nello spogliatoio, chiudendo la porta a chiave e, rilevata l'assenza delle forze dell'ordine che ad inizio gara invece erano presenti, comunicava alle due società la decisione di sospendere definitivamente la gara, ritenendo fossero "venuti a mancare i presupposti per continuare a dirigere con equità ed in piena serenità di giudizio";
- nel frattempo sopraggiungevano i carabinieri che erano stati chiamati dall'osservatore arbitrale presente.

Il Giudice Sportivo Territoriale, ritenendo che il direttore di gara abbia fatto un cattivo uso dei poteri conferiti dalle disposizioni federali in ordine alla interruzione della gara, ha disposto la ripetizione della gara in esame (cfr. C.U. n.47 del 15.12.2016 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia).

La società A.S.D. Parghelia Calcio ricorre avverso la suddetta decisione del giudice di prime cure, sostenendo che la responsabilità della sospensione della gara in oggetto sarebbe da addebitare esclusivamente ai calciatori della Società A.S.D. Allarese, la quale, pertanto, deve "rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara". La reclamante chiede, quindi, l'annullamento della decisione di primo grado di ripetere la gara e l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Allarese.

A giudizio di questa Corte la decisione del primo giudice appare corretta, non essendo condivisibile la decisione adottata dall'arbitro di sospendere definitivamente la gara.

Infatti, nella situazione testé descritta non si ravvisa l'esistenza di una situazione di incertezza e di turbativa imminente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a ristabilire l'ordine, requisiti questi, per consolidato orientamento della CAF prima e della Corte di Giustizia Federale in seguito, indispensabili a legittimare l'arbitro ad interrompere la gara, ex art.64 delle N.O.I.F..

Infatti, perché le gare possano subire interruzioni nel corso del loro svolgimento a cagione di minacce sia pur gravi da parte di calciatori, non solo necessita che queste abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara, ma occorre, altresì, che l'arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e, soprattutto, che abbia verificato l'impossibilità di giungere alla normale conclusione della partita, dopo aver fatto ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari in suo potere per ricondurre la gara nell'alveo della regolarità.

Nel caso che, nel comportamento tenuto da alcuni calciatori della società Allarese nei confronti dell'arbitro non si riscontra una situazione di grave turbativa: infatti, dal rapporto del direttore di gara emerge chiaramente che gli stessi si sono limitati a protestare, sia pure reiteratamente, verso l'ufficiale di gara stesso.

Va evidenziato inoltre, così come ha fatto correttamente il Giudice Sportivo Territoriale, che le manifestazioni di protesta avvenivano alla fine del primo tempo e, pertanto, l'intervallo poteva essere utilizzato per esigere le garanzie necessarie affinché le proteste cessassero e venissero ripristinate le condizioni normali per la ripresa del gioco, adottando gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili, in considerazione anche della presenza delle forze dell'ordine chiamate dall'osservatore arbitrale anch'esso presente.

In conclusione, l'aver decretato la fine anticipata della competizione, appare riconducibile non ad una reale situazione di pericolo ma alla proiezione di uno stato d'animo dell'arbitro esageratamente preoccupato, non proporzionato alla concreta situazione esistente in quei frangenti.

Il reclamo, pertanto, non può essere accolto e, conseguentemente, viene confermata la decisione assunta in primo grado di ripetere la gara A.S.D. Allarese – A.S.D. Parghelia Calcio del 19/11/2016 demandando gli atti alla Delegazione competente per le relative competenze.

P.Q.M.

rigetta il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha disposto la ripetizione della gara A.S.D. Allarese – A.S.D. Parghelia Calcio del 19/11/2016, demandando gli atti alla Delegazione di Vibo Valentia per le relative competenze.

Dispone, altresì, incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n.43 del Sig.AIELLO Giuseppe (dirigente della Società A.S.D. Polisportiva Icaro 2010)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 23.12.2016 (inibizione fino al 25.01.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale del reclamante;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ad Aiello Giuseppe;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione inflitta al dirigente AIELLO Giuseppe fino al 09 GENNAIO 2017 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società A.S.D. Polisportiva Icaro 2010 che ha versato per conto del suo tesserato, reclamante.

RECLAMO n.44 del Sig.TUCCI Salvatore (dirigente della Società A.S.D. Polisportiva Icaro 2010)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 23.12.2016 (inibizione fino al 15.02.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale del reclamante;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a Tucci Salvatore;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione inflitta al dirigente TUCCI Salvatore fino al 31 GENNAIO 2017 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società A.S.D. Polisportiva Icaro 2010 che ha versato per conto del suo tesserato, reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi